COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXV.

SEDUTA DI LUNEDÌ 3 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 247

Disegno di legge (*Seguito dell'esame degli articoli*):

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175) 247

PRESIDENTE . 247, 248, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258

MICELI . . 248, 250, 251, 252, 253, 255, 256

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . 248, 250, 252, 254, 256, 257

GUI, *Relatore per la maggioranza* . 248, 249, 250, 253, 254, 256, 257

GRIFONE, *Relatore di minoranza* . 249, 251, 252, 253, 257

CALASSO 249, 258

ADONNINO 249

MARENGHI 249, 252, 258

CREMASCHI OLINDO 254

SAMPIETRO GIOVANNI . . 253, 254, 255, 258

TRUZZI 254

FERRARIS 257, 258

La seduta comincia alle 9.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Burato.

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Siamo all'esame dell'articolo 31:

(*Riparto dei prodotti di colture arboree, legnose ed industriali*).

« La quota di riparto dei prodotti delle colture arboree, legnose ed industriali spettante al concessionario per contratto o per consuetudine è maggiorata di una aliquota della parte dei prodotti ed utili di spettanza del concedente e stabilita come segue:

a) 8 per cento se la quota attualmente percepita dal concessionario è inferiore al 50 per cento della intera produzione ottenuta;

b) 4 per cento se la quota del concessionario è uguale o superiore al 50 per cento dell'intera produzione ottenuta ».

Gli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone propongono di sostituirlo col seguente:

« La quota di reparto dei prodotti delle colture arboree, legnose ed industriali spettante al concessionario per contratto o per consuetudine è maggiorata di una aliquota, da prelevarsi sulla parte di prodotti ed utili di spettanza del conducente e pari al venticinque per cento di questa ».

MICELI. Prima di svolgere il mio emendamento vorrei ricordare alla Commissione l'urgenza di discutere la questione della proroga dei contratti. Poiché le tre proposte di legge relative sono assegnate alla Commissione in sede referente, riterrei opportuno, al fine di accelerare la procedura, che la Commissione chiedesse alla Camera che dette proposte di legge le fossero assegnate in sede legislativa.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Concordo anche io. Poiché non vi sono obiezioni, farò presente alla Presidenza della Camera il desiderio della Commissione.

Prego ora l'onorevole Miceli di voler illustrare il suo emendamento all'articolo 31.

MICELI. L'articolo 31 prevede che per la divisione dei prodotti arborei vengano maggiorate le quote a favore del colono e vengano maggiorate sempre di una aliquota sulla parte che spetta al concedente. Questa aliquota di maggiorazione dovrebbe essere dell'8 per cento se la quota percepita dal concessionario è inferiore al 50 per cento, e dovrebbe essere del 4 per cento se la quota del concessionario è superiore al 50 per cento.

Ora, noi avevamo proposto invece che vi fosse una maggiorazione uniforme del 25 per cento; senonché, io modifico ora questo nostro articolo, adottando lo stesso metodo dell'articolo 31 della Commissione, con la variazione, però, dell'aliquote: cioè il 16 per cento quando la quota del concessionario è inferiore al 50 per cento, e il 10 per cento quando è superiore.

Nelle precedenti discussioni è stato posto il quesito se questo articolo 31 fosse una norma transitoria, cioè si riferisse ai contratti in corso, o potesse investire anche i contratti futuri.

A mio parere, l'articolo 31 parlando di maggiorazione di quote, non può che riferirsi ai contratti esistenti ed assume quindi la figura di norma transitoria.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Fermo restando che anche se questa fosse una norma transitoria, la Commissione avrebbe il diritto di deliberare su di essa, salvo a volerla poi rinviare al primo Titolo, io credo che si possa trovare un modo per dare valore definitivo a queste quote; credo cioè — e in questo senso l'onorevole Gatto mi ha trasmesso un suo emendamento — che si possa aggiungere all'articolo un ultimo comma, il quale dica: « Le quote così determinate non potranno essere diminuite per i contratti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Quindi, esiste una base sulla quale si orienteranno coloro che stipuleranno i contratti nuovi. Il comma proposto toglie il pericolo che la norma abbia soltanto un valore transitorio.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La norma non è transitoria, ma serve ad indirizzare la consuetudine: essa ha quindi un valore permanente. La permanenza non significa immutabilità della norma, ma applicabilità della stessa sia ai contratti in corso, sia a quelli futuri.

MICELI. Riconosco che la formulazione dell'onorevole Gatto è una indicazione favorevole e l'accetto.

Faccio notare che le maggiorazioni stabilite sono una quota di quello che si dà attualmente al proprietario, ed è giusto che sia così perché si stabilisce una inversa proporzionalità: maggiore è la percentuale, maggiore diventa la quota. Nella mezzadria classica noi abbiamo elevato la quota dal 50 al 53 per cento, stabilendo una maggiorazione a favore del mezzadro del 6 per cento sulla quota del proprietario. Nella stessa condizione, per la mezzadria impropria dell'Italia meridionale si propone di applicare una aliquota del 4 per cento invece che del 6 per cento.

L'onorevole Gui e l'onorevole Gatto si chiedevano se nell'Italia meridionale le condizioni del mezzadro fossero migliori o peggiori di quelle degli altri mezzadri. La risposta mi sembra superflua perché è nella stessa legge: se nella legge si sono stabilite condizioni di favore per il colono e per il mezzadro improprio, vuol dire che si riconosce che per il mezzadro proprio vi sono altre circostanze: estensione del terreno sufficiente ai bisogni della famiglia, casa colonica, stalla con bestiame, partecipazione ai frutti degli alberi, per cui la quota del 53 per cento applicata a questo mezzadro, per avere una contropartita nel caso della colonìa, deve essere portata almeno al 60 per cento.

Quindi io proporrei uno spostamento di queste quote dell'8 e del 4 per cento, come la Commissione riterrà, ma sempre tenendo conto che la mezzadria impropria è in condizioni di sfavore rispetto alla mezzadria classica. Propongo quindi che le due quote siano così stabilite: nell'un caso del 16 per cento, (che corrisponde all'8 per cento), e nell'altro caso del 10 per cento (che corrisponde al 5 per cento).

GUI, *Relatore per la maggioranza.* Riconosco che nelle osservazioni dell'onorevole Miceli c'è un fondamento, se si tiene presente il paragone della mezzadria classica, ma per quest'ultima il contratto è ben diverso in quanto si esige dal concessionario più di quanto si esige nella mezzadria impropria.

Comunque sarei disposto ad accettare una trasformazione di questa formulazione, stabilendo cioè una diversa maggiorazione nel caso in cui la quota del concessionario sia inferiore, eguale e superiore a quella del concedente, sì da ristabilire nei limiti del possibile una parità di condizioni nei confronti della mezzadria classica.

Non posso invece aderire alla maggiorazione delle quote che l'onorevole Miceli prevede nel 16 e nel 10 per cento, le quali, evidentemente, portano nei confronti della situazione esistente uno spostamento veramente eccessivo, anche perché, trattandosi di contratti così diversi, non possiamo prevedere quali saranno le conseguenze di un intervento così radicale. Quindi accetterei l'inclusione di una lettera *b*) — e la lettera *b*) attuale diventerebbe lettera *c*) — nella quale si dicesse che la maggiorazione è del 6 per cento nel caso in cui la quota percepita dal concessionario è pari al 50 per cento dell'intera produzione ottenuta, ma per il resto non mi discosterei dalla ripartizione contenuta nel disegno di legge governativo.

MICELI. Sostanzialmente l'onorevole Gui fa un'elargizione, ma la fa semplicemente in un punto, nel caso cioè che si verifichi la ripartizione al 50 per cento. Ma vi sono altri casi di divisioni dei prodotti, in cui al contadino tocca soltanto un quarto. In questo caso, sul 75 per cento si propone il 6 per cento in più, e quindi il 25 per cento si porta soltanto al 31 per cento.

GRIFONE, *Relatore di minoranza.* Mi sembra che qui non ci si renda conto della situazione contrattuale che esiste nell'Italia meridionale, altrimenti non si spiegherebbe questa insistenza nel negare la maggiorazione di quote così modeste. Io conosco in dettaglio i contrasti che esistono in determinate zone, in cui la divisione avviene attualmente al 75 per cento. In tutta una zona del Nolano, dove esistono vaste regioni di noccioleti, la divisione avviene a 25 e 75. Quando avremo maggiorato queste percentuali noi faremo la divisione a 31 e 69, il che è una cosa inammissibile. Se c'è una situazione contrattuale che tutti hanno deplorato, è proprio questa.

CALASSO. Posto che si vuole assicurare un minimo di miglioramenti per il contadino, date le differenze che si riscontrano fra i contratti delle varie zone, proporrei intanto di fissare un minimo per la ripartizione, che potrebbe essere del 50 per cento.

ADONNINO. In primo luogo, a mia nozione non risultano quegli eccessi che i colleghi di parte opposta hanno denunciato. Per esempio, per il mandorleto non c'è intervento di lavoro del colono, perché il concedente scava il fosso, mette la pianta, fa praticamente ogni cosa. Al massimo si deve « sconcare » (come si dice localmente) un po' ai piedi dell'albero, e molte volte anche questo lavoro è fatto dal concedente.

Per esempio, negli agrumeti, il lavoro di raccolta lo fa ordinariamente la ditta che compera il frutto.

D'altra parte il colono normalmente non ha un solo pezzo di terreno, ma ne ha parecchi, e ordinariamente oltre a quel lavoro che fa su un campo gli resta tempo per farne altri in altri campi. Io, per esempio, conosco contadini che sono iscritti fra i portuali.

MARENGHI. Riterrei troppo elevata la quota del 50 per cento proposta come minimo dall'onorevole Calasso, perché con questa percentuale creeremmo gravi sperequazioni fra le diverse zone. D'altra parte se dovessimo portare la percentuale al 50, apporteremmo anche una sperequazione nei confronti della mezzadria classica. A parte questo, siccome è stato lamentato da parte dell'onorevole Miceli che ci sono molti contratti dove la quota è inferiore a 50, io mi permetterei di fare una altra proposta, e cioè aggiungere un altro caso ai tre già considerati dall'onorevole Gui: aumentare il percento nel caso in cui la quota percepita dal concessionario sia inferiore al 40 per cento; così verremmo a portare una certa perequazione negli aumenti.

Ad esempio, potrebbe fissarsi il 10 per cento se la quota attualmente percepita dal concessionario è inferiore al 40 per cento dell'intera produzione ottenuta, poi l'8 per cento, com'è nella formula attuale, poi il 6 per cento quando la quota del concessionario è uguale al 50 per cento, ed il 4 per cento quando la quota è superiore al 50 per cento.

MICELI. L'onorevole Adonnino insiste nel voler dimostrare che il mezzadro dell'Italia meridionale sta meglio di quello dell'Italia settentrionale. Ora, il fatto stesso che il mezzadro dell'Italia settentrionale non è costretto ad andare a lavorare nei porti, dimostra che non ha bisogno di lavoro. Una delle principali deficienze della mezzadria impropria, oltre

che la suddivisione della quota, è l'insufficienza della terra in rapporto alla capacità lavorativa della famiglia.

Quindi io propongo questo emendamento:

« Se gli apporti di spese del concedente e del colono alle culture arboree avvengono in parti eguali, la quota di suddivisione dei frutti dell'albero a favore del colono non potrà essere inferiore al 53 per cento ».

GUI, *Relatore per la maggioranza.* Sono state presentate varie proposte, ma mi pare che l'ultima, quella dell'onorevole Miceli, sia in contrasto con la decisione presa in questo articolo, e perciò io penserei che non sia opportuno introdurla.

D'altra parte, la maggior parte degli interventi si sono avuti su questa maggiorazione di quote, e sono state proposte cifre diverse. Sostanzialmente io rimango dell'opinione espressa, che non sia cioè opportuno stabilire con questo articolo delle differenze molto forti rispetto alla situazione esistente, perché anche con la denuncia dei casi limite riportati qui dagli onorevoli Grifone e Calasso, io penso che questa ripartizione così bassa, oltre che con le particolari condizioni di disagio dei concessionari, in qualche modo si giustifica anche col fatto che in queste colture c'è un intervento sia pure minimo da parte del concessionario stesso. Può darsi ci siano casi limite di strozzinaggio, ma se noi interveniamo con uno spostamento radicale, effettivamente ci muoviamo in un terreno che può dar luogo a sorprese e a ingiustizie. Tuttavia sarei disposto a considerare accettabile un intervento più forte nel caso in cui le ripartizioni fossero effettivamente più sfavorevoli per il concessionario. Quindi per ripartizioni che sono inferiori al 40 per cento si deve riconoscere che, se anche l'intervento del lavoratore è minimo, anche il provento è molto basso; e quindi in questo caso una maggiorazione del 10 per cento sulla quota padronale (che potrebbe essere un 10 per cento del 75 per cento) mi pare possibile.

Quanto alla differenza tra mezzadria classica e mezzadria impropria, ripeto che si tratta di contratti diversi, di rapporti diversi, di prestazioni diverse che non si possono paragonare perché esigono anche diverse prestazioni del concessionario. Pertanto esprimo parere favorevole all'emendamento Marenghi.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* La varietà dei casi in questo campo è tale che un esame non approfondito, aveva dimostrato l'impossibilità di adottare un criterio rigido di ripartizione. Approfondito l'esame, abbiamo visto che stabilire una formula qualunque è arbitrario, perché diversi sono i tipi di contratto e diverse sono le condizioni. Si è dovuto allora scendere a questo criterio relativo, cioè di maggiorare la quota del colono in considerazione del principio di assicurare al lavoro una maggiore retribuzione.

Oggi noi dobbiamo tener conto delle situazioni che si sono create in lunghi periodi di tempo e modificarle in aumento per il lavoratore. Questo principio mi pare fosse stato accolto da tutti noi sin dall'inizio, quando abbiamo detto che si tratta di una norma che non ha solo valore transitorio ma anche permanente, perché si applica ai nuovi contratti che verranno stipulati.

Quanto alle quote da stabilire, sono stati presentati varî emendamenti. Io sono favorevole a quanto ultimamente ha proposto l'onorevole Marenghi, che mi pare faccia uno sforzo lodevole per graduare il più possibile questi aumenti in modo da migliorare quelle categorie che rientrano nei casi limite. La graduazione dell'onorevole Marenghi mi pare che risponda meglio a questo nostro concetto di sollevare il più possibile le categorie che sono rimaste più arretrate.

MICELI. Io sostanzialmente proporrei tre casi, cioè 50 per cento o superiore al 50 per cento, da 50 a 40 e inferiore a 40. Per quanto riguarda le aliquote, le stabilirà la Commissione.

Dichiaro di ritirare l'emendamento relativo alla suddivisione al 53 per cento.

GUI, *Relatore per la maggioranza.* Sul primo comma siamo tutti d'accordo. Si tratta quindi adesso di vedere il numero degli scaglioni. Io sono favorevole a conservarne quattro, così stabiliti: inferiore al 40, da 40 a 50 (escluso il 50), 50 e superiore al 50.

PRESIDENTE. Pongo intanto in votazione il primo comma dell'articolo 31 che è così formulato:

« La quota di riparto dei prodotti delle colture arboree, legnose ed industriali spettante al concessionario per contratto o per consuetudine è maggiorata di una aliquota della parte dei prodotti ed utili di spettanza del concedente e stabilita come segue: ».

(*È approvato*).

La lettera *a*) dovrebbe allora essere così formulata:

« *a*) 6 per cento se la quota attualmente percepita dal concessionario è pari al 50 per cento alla intera produzione ottenuta ».

MICELI. - Noi proponiamo il 10 per cento in modo che la quota sia il 55 per cento.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Miceli il quale propone che questa lettera *a*) sia formulata così:

« 10 per cento se la quota attualmente percepita dal concessionario è uguale al 50 per cento dell'intera produzione ottenuta ».

(*Non è approvato*).

Pongo adesso in votazione la formula proposta dagli onorevoli Marenghi e Gui che suona così:

« 6 per cento se la quota attualmente percepita dal concessionario è eguale al 50 per cento dell'intera produzione ottenuta ».

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera *b*).

MICELI. Noi proponiamo: « l'8 per cento ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Miceli che la quota sia l'8 per cento.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la proposta Marenghi-Gui:

« *b*) del 4 per cento se la quota del concessionario è superiore al 50 per cento dell'intera produzione ottenuta ».

(*È approvata*).

Pongo adesso ai voti la lettera *c*) così formulata:

« 8 per cento se la quota attualmente percepita dal concessionario è inferiore al 50 per cento e superiore al 40 per l'intera produzione ottenuta ».

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera *d*) così formulata dagli onorevole Marenghi e Gui:

« 10 per cento se la quota attualmente percepita dal concessionario è pari a 40 o inferiore a 40 ».

Resta fermo, naturalmente, che questa quota si applica fino al 40 per cento, compreso.

MICELI. Fino a 40 noi proponiamo il 20 per cento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Miceli del 20 per cento.

(*Non è approvata*).

Pongo ai voti la formulazione della lettera *d*) proposta dai deputati Marenghi e Gui.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'ultimo comma di questo articolo proposto dal deputato Gui:

« Le quote così determinate non potranno essere diminuite nei contratti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

È stato così approvato l'articolo 31, naturalmente salvo coordinamento.

Segue ora un articolo 31-*bis* degli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone, così formulato:

« Qualora il concessionario o suo dante causa abbia eseguito in tutto o in parte a proprie spese l'impianto di colture arboree ed arbustive, la ripartizione stabilita dal precedente articolo 31 è aumentata in suo favore di una percentuale dell'intera produzione arborea od arbustiva, pari al 5 per cento se il concedente abbia concorso alle spese di impianto in misura non inferiore alla metà e al 10 per cento se il concedente abbia concorso a dette spese in misura inferiore alla metà ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di illustrarlo.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Con questo articolo aggiuntivo si prevede il caso di colture arboree che siano state direttamente piantate dal colono. È un fatto molto diffuso che il colono trovi il terreno nudo e vi pianti queste colture arboree. Ora qui si fa questo caso specifico per affermare che se il proprietario ha partecipato alla metà delle spese d'impianto, al concessionario spetta soltanto un contributo del 5 per cento in più delle quote normali; se invece l'impianto è avvenuto a carico del colono, questa maggiorazione è del 10 per cento. Non credo che si possa negare che sia giusto trattare differentemente un colono che abbia trovato gli alberi già piantati rispetto al colono che abbia trovato il terreno nudo e che ha migliorato sostanzialmente le condizioni del fondo piantandovi degli alberi.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. L'ipotesi di questo articolo 31-*bis* mi pare che prenda in considerazione un caso atipico, perché qui si parla di miglioramenti. Ora, i miglioramenti ci sono nel contratto di affitto e li abbiamo regolati. Qui si tratta di una colonia con i miglioramenti. Noi abbiamo preventi-

vato un altro caso: la colonìa miglioratarìa. Questa sarebbe invece una colonìa che non rientra in quella miglioratarìa, ma una colonìa parziaria in cui sono avvenuti dei miglioramenti senza che vi sia un contratto di miglioria, cioè un'ipotesi proprio atipica e quindi penso che codificare questa ipotesi di contratto sia in contrasto con l'orientamento che abbiamo sempre tenuto.

Se vi è qualche caso in cui, senza che sia stato previsto dal contratto, il concessionario abbia fatto dei miglioramenti, vuol dire che si metterà d'accordo col concedente, ma formulare qui una ipotesi che sia come un tipo valevole per il futuro, significa voler complicare questi contratti.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo all'opinione del relatore perché a me sembra che con questa legge stiamo facendo delle casistiche eccessive che non si adattano alla natura di legge generale.

Per questo unico motivo non vorrei prendere in considerazione questa ipotesi particolare.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Siccome sono profondamente persuaso che sia giusto premiare l'attività miglioratrice eseguita nell'ambito di un contratto normale e siccome d'altra parte, è da prevedere un voto contrario appunto per l'opposto parere del relatore di maggioranza ad evitare che si neghi con un voto contrario questo meritato premio al concessionario, dichiaro di ritirare l'articolo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 32:

(*Riparto nel caso di colture consociate*).

« Nei casi di mezzadria impropria, colonìa parziaria o compartecipazione, aventi per oggetto un fondo o un appezzamento di terreno adibiti a colture consociate arboree, od arbustive, ed erbacee, ed assegnate allo stesso concessionario, la ripartizione dei prodotti ed utili si stabilisce per ciascuna coltura in base alle norme degli articoli precedenti ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue ora un articolo 32-*bis* proposto dagli onorevoli Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone, del seguente tenore:

« Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 311, e della presente legge, le spese per imposte, tasse, contributi, assicurazioni, custodia, manutenzioni, miglioramenti, investimenti fondiari in genere e le altre non strettamente attinenti all'ordinaria coltivazione del fondo non costituiscono spesa colturale ».

MICELI. Lo illustrerò brevemente. Questo articolo si riferisce sostanzialmente alla definizione di nudo terreno e alla ripartizione del 20 e dell'80 per cento. Noi abbiamo riscontrato che nell'applicazione del decreto Gullo si sono seguite due vie per frustrare l'applicazione del 20 o dell'80 per cento: o si dava valore decisivo alla feracità del terreno, o si considerava spesa colturale anche la costruzione d'una strada.

PRESIDENTE. Mi sembra però che questa sia materia di regolamento e non di legge.

MICELI. Se la Commissione, dopo aver sentito questa mia esposizione, fa voti che il Ministro nel regolamento tenga conto di queste osservazioni, io non ho difficoltà ad essere d'accordo col Presidente. Comunque è una questione di base e non una questione di dettaglio. In sede di contestazione un Ispettorato provinciale ha già dato in proposito una definizione di spesa colturale...

PRESIDENTE. Va bene, possiamo essere d'accordo nel formulare il voto che, questa determinazione delle spese coturali sia esaminata e precisata nel regolamento per formare oggetto di disposizione regolamentare.

MICELI. Allora, dato che la Commissione è d'accordo su questo punto, dichiaro di ritirare l'articolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone hanno presentato un articolo 32-*ter*, del seguente tenore:

« Le quote di ripartizione contemplate dalla presente legge si applicano ad ogni prodotto ed utile del fondo, ad eccezione di quei prodotti ed utili che per contratto o per consuetudine siano attribuiti al concessionario in misura più favorevole ».

Osservo peraltro che una norma del genere è già contenuta nelle disposizioni finali e transitorie; pertanto questo articolo andrà discusso in quella sede.

MARENGHI. Presento allora un altro articolo aggiuntivo 32-*bis* così formulato:

« Qualora il riparto dei prodotti ed utili del fondo o dell'appezzamento di terreno sia complessivamente fissato in una quota unitaria, la percentuale spettante al colono, mezzadro o compartecipante non può essere inferiore a quella stabilita per la mezzadria se il concessionario partecipa alle spese in misura pari al concedente. La quota spettante al

concessionario può essere proporzionalmente ridotta se egli partecipa alle spese, escluse quelle per la mano d'opera, in misura inferiore alla metà ».

Questo per evitare le sperequazioni nel caso in cui il colono non partecipi alle spese di coltivazione. Quando il colono partecipa alle spese vive, noi diciamo che la quota non deve essere inferiore a quella stabilita per la mezzadria. La quota spettante al concessionario può essere ridotta, se questi partecipa alle spese in misura inferiore alla metà.

PRESIDENTE. Ci sono colonìe parziarie che hanno molta somiglianza con la mezzadria e si distinguono da questa per ragioni diverse, per esempio perché non c'è la casa colonica o perché non ci sono le coltivazioni che esistono nella mezzadria. Ora, in queste colonìe si ha una quota unitaria, si ha, per esempio, il 50 per cento di tutta la produzione. Allora si pone il problema: quando la ripartizione del prodotto è fissata in una quota unitaria, cosa succede? O si resta fermi alla quota attuale o si potrebbe applicare separatamente la ripartizione dei prodotti erbacei e dei prodotti arborei. Ora si è ritenuto che anche per queste forme sia il caso di dire che la quota non può essere in nessun caso inferiore a quella stabilita per la mezzadria.

MICELI. L'articolo dell'onorevole Marenghi, rappresenta uno sforzo di buona volontà per migliorare le condizioni dei contadini. Però osservo che esso avrebbe dovuto essere presentato in sede di mezzadria impropria. Si dice: prodotti ed utili; è la stessa dizione dell'articolo 27 e, quindi, anche ammesso che quanto abbiamo votato all'articolo 27 possa essere modificato, questo articolo così come è qui formulato, è in contrasto con l'articolo 27.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Osservo che, a parte la dizione, che potrà essere ritoccata, il contrasto non c'è, perché all'articolo 27, noi abbiamo trattato dei contratti di un fondo o di un appezzamento di terreno nudo; qui si tratta invece di terreni in cui sono le colture erbacee, le colture arboree e il bestiame. Quindi, si tratterebbe di formulare l'articolo in forma non contrastante con quanto abbiamo stabilito all'articolo 27.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione a questa sera alle 21,30.

(*La seduta sospesa alle 11,30 è ripresa alle 21,30*).

PRESIDENTE. Prima di continuare l'esame degli articoli, faccio presente che all'articolo 31 abbiamo approvato la dizione: « colture arboree, legnose ed industriali ». Non vorrei che nella formulazione già votata non risultasse compresa la vite. Domando ai tecnici in quale voce è compresa la vite.

FERRARIS. Secondo me, la vite è arbustiva.

PRESIDENTE. Allora bisogna aggiungere all'articolo 31 la parola « arbustive ».

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Si può aggiungere, *ad abundantiam*, la parola « arbustive », ma finora la vite è stata compresa nelle colture arboree.

SAMPIETRO GIOVANNI. Quando diciamo colture arboree, intendiamo legnose non fruttifere. Ad esempio, i platani sono colture arbustive: c'è un concetto economico nella parola « arbustive » che significa non fruttifere. Ma la vite non può essere arbustiva, può entrare nelle colture « industriali »; non può entrare nelle legnose, perché s'intende che il frutto di queste colture è soltanto il legno.

MICELI. Ritengo che la vite sia compresa fra le colture industriali; ad ogni modo, se aggiungiamo la parola « arbustive », non danneggiamo.

PRESIDENTE. Siccome siamo tutti d'accordo che nell'articolo 31 e quindi anche nel 32 devono ritenersi comprese anche le colture arbustive, in modo particolare la vite, rimane a verbale la riserva che, se in sede di coordinamento riterremo necessario inserire una formula più precisa, potremo farlo.

(*Così rimane stabilito*).

Comunico che l'onorevole Marenghi ha presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo 32-*bis*:

« Nei contratti di colonìa parziaria e di compartecipazione aventi caratteristiche diverse da quelle contemplate negli articoli 27, 28, 31 e 32 della presente legge, qualora il riparto dei prodotti e utili del fondo o dell'appezzamento di terreno sia fissato complessivamente in una quota unitaria, la percentuale spettante al colono non può essere inferiore a quella stabilita per la mezzadria, se il concessionario partecipa alle spese, esclusa la mano d'opera, in misura pari al concedente.

« Tale quota può essere proporzionalmente ridotta se il colono partecipa alle spese in misura inferiore alla metà o non conferisce la metà delle scorte vive e morte ».

L'articolo aggiuntivo è firmato anche dall'onorevole Truzzi.

L'onorevole Marenghi ha facoltà di svolgerlo.

MARENGHI. Il testo dell'articolo aggiuntivo che noi proponiamo fa riferimento ad alcuni contratti colonici che si riscontrano soprattutto nell'Italia meridionale; i quali differiscono da quelli della mezzadria classica per le scorte e per il contratto colonico. In questi casi, cioè, il proprietario conferisce non solo il terreno con la sua casa colonica che costituisce una unità poderale, ma anche tutte le scorte vive e morte, e il riparto dei prodotti avviene in misura diversa secondo la zona.

Si è voluto venire dunque incontro al colono, quando egli partecipi con le scorte vive o morte.

MICELI. Concordo con l'emendamento dell'onorevole Marenghi. Noi avevamo avuto al riguardo una preoccupazione quando esso è stato presentato questa mattina, temendo che potesse incidere su alcune colonìe e mezzadrie improprie dell'Italia meridionale; ma l'onorevole Marenghi ci ha precisato a questo proposito i termini della questione.

SAMPIETRO GIOVANNI. Se non ho mal compreso, tale articolo aggiuntivo è assai pericoloso, giacché con esso si dice che la quota può essere proporzionalmente ridotta: il colono dà quindi tutta la mano d'opera, conferisce meno della metà delle scorte e poi prende la metà della quota del riparto. Ciò mi pare enorme, tanto che penso si tratti semplicemente di una infelice formulazione: se è così però, dovete tenere presente che letteralmente non c'è altra interpretazione.

TRUZZI. Ciò risponde almeno in parte alla situazione di fatto, giacché il colono partecipa alle spese in misura varia, dal 42 al 45 per cento. Questa almeno è la forma che conosco io: cioè il colono partecipa alle spese nella stessa misura in cui è stabilito il riparto.

SAMPIETRO GIOVANNI. L'articolo va espresso allora in modo diverso.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Sostanzialmente, anch'io sono favorevole a questa formulazione dell'emendamento, che è più precisa di quella presentata stamane.

Sulla opportunità di includere questo articolo aggiuntivo, concordo pienamente con l'onorevole Marenghi; infatti a questi contratti di colonìa parziaria esistenti nel Nord, non considerati contratti di mezzadria classica e privi di forma ben definitiva, non si applicano sempre da parte del giudice, tutti quei provvedimenti di modifica di riparto elaborati nelle relative leggi; tale esclusione potrebbe ripetersi anche dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Circa le preoccupazioni esposte dall'onorevole Sampietro, cioè che l'intenzione del proponente non era quella di interpretare la parola « proporzionalmente » nel senso che è stato poc'anzi indicato devo riconoscere che qualche possibilità di equivoco nella formulazione di questo articolo, possa sussistere; per cui io proporrei di sopprimere la parola « proporzionalmente ».

SAMPIETRO GIOVANNI. In qualche caso potrebbe avvenire, che il concessionario, anziché partecipare alle spese per il 50 per cento, in quanto dà tutta la mano d'opera, vi partecipa per una percentuale maggiore e si prende meno della metà del prodotto. Questa, dunque, è un'interpretazione alla quale non si può assolutamente sfuggire.

CREMASCHI OLINDO. Vorrei far osservare ai colleghi che la dizione che si riferisce alle scorte vive o morte, non mi sembra sia coerente, in quanto nella mezzadria il proprietario conferisce sempre le scorte morte, come la paglia, il fieno, ecc. Le scorte morte sono vere e proprie dotazioni del fondo e non c'è nessuna ragione che debbano essere reintegrate; mentre le scorte vive, ad esempio il bestiame, e gli attrezzi devono essere conferiti dal mezzadro. È necessario chiarire meglio questa dizione in modo da evitare qualsiasi equivoco, perché potrebbe accadere che il proprietario in qualche caso pretendesse gli interessi su tutto ciò che al momento del contratto si trovi sul fondo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A me pare che qui basta affermare il principio senza scendere nei dettagli, i quali potranno trovare sede in patti colonici collettivi e nella legislazione regionale, quando questa ci sarà.

Noi non abbiamo il compito di regolare particolarmente queste forme di colonìa parziaria che interessano non un podere, ma un fondo; ed è bene che si precisi che il riparto non può essere inferiore a quello della mezzadria classica, quando i rapporti delle parti siano identici a quelli della mezzadria classica.

Il capoverso è esplicito, e stabilisce che la quota spettante al colono non potrà essere inferiore al 53 per cento, e non la metà; mentre noi lasciamo sempre aperta la questione relativa a quella che sarà la quota, quando non si riscontrino le condizioni del capoverso. Ripeto, la parola « proporzionalmente » può indurre ad un significato pericoloso, e a mio parere sarebbe bene sopprimerla.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo poc'anzi letto ed ora modificato, con la soppressione della parola « proporzionalmente ».

(*È approvato*).

Vi è ora un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Zanfagnini, Sampietro Giovanni e Matteotti Carlo, del seguente tenore:

« La quota dei prodotti per il mezzadro, colono o compartecipante, non potrà comunque mai essere inferiore al 60 per cento complessivamente ».

SAMPIETRO GIOVANNI. Questo emendamento è l'inverso dell'altro. Qui abbiamo il caso del proprietario che concede il nudo terreno, senza casa e senza scorte, e prende il 50 per cento; ripeto, senza dare le scorte e non dando la casa; perciò la quota del 50 per cento è, per una parte, il pagamento del lavoro che fa il concessionario, per l'altra è l'affitto del terreno; questo affitto del terreno viene mantenuto egualmente al 25 per cento, anche quando il concedente non dà l'attrezzatura del podere.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Sono del parere che questo emendamento sia superato da tutte le votazioni che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto tutte le ipotesi: la ipotesi del 53 per cento, la ipotesi di meno del 53 per cento, la ipotesi di più del 53 per cento.

Non vedo come questo emendamento possa coesistere con le votazioni che abbiamo fatte sugli articoli 27, 28, 31 e 32-*bis*.

SAMPIETRO GIOVANNI. Non mi pare che le votazioni fatte sugli articoli precedenti escludano o costituiscano preclusione per la mia proposta.

PRESIDENTE. C'è senza dubbio preclusione, quando si dice « non può essere inferiore al 60 per cento » perché abbiamo già votato che « non può essere inferiore al 53 per cento ».

L'onorevole Miceli propone tre articoli aggiuntivi. Il primo è del seguente tenore:

« Sono applicabili alla colonìa parziaria e a tutti gli altri contratti associativi diversi dalla mezzadria, comunque denominati, gli articoli 10-II e 24 della presente legge ».

MICELI. Per l'articolo 10-II credo non ci sia molto da discutere. Abbiamo detto che, fatta la divisione sul fondo, le parti acquistano la disponibilità dei prodotti e possono utilizzarli come vogliono, ad eccezione del latte; per questo prodotto, se le parti lo conferiscono in comune, possono chiedere soltanto che gli accrediti siano fatti separatamente. Questo, che è ammesso per la mezzadria classica, deve essere ammesso anche per la colonìa.

L'articolo 24 tratta della morte dell'affittuario coltivatore diretto: cioè, nel caso di morte, gli eredi possono recedere entro tre mesi, ed eguale diritto spetta al locatore. Ora, una analogia esiste fra mezzadro improprio ed affittuario coltivatore-diretto. Infatti, nel caso limite, quando tutte le spese sono anticipate dal colono improprio e la quota a questo spettante è dell'80 per cento, si ha una vera e propria affittanza a coltivatore diretto.

Non mi sembra giusto abbandonare la famiglia del colono a se stessa, dopo la morte del capo famiglia.

Pertanto abbiamo proposto che la norma di cui all'articolo 24 sia applicata anche alla colonìa parziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli propone ancora il seguente emendamento:

« In caso di morte del colono il contratto si trasferisce alla famiglia coltivatrice, la quale designa il proprio rappresentante.

« Gli eredi possono entro tre mesi dalla morte del capo-famiglia recedere dal contratto mediante disdetta, comunicata al concedente, con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso ».

MICELI. Questa formulazione è analoga a quella dell'articolo 24, anzi un po' più radicale: stabilisce il diritto degli eredi, da far valere con le stesse regole e nelle stesse forme.

PRESIDENTE. L'ultimo emendamento proposto dall'onorevole Miceli è del seguente tenore:

« Nei fondi, per i quali la quota di riparto risulta inferiore al 65 per cento a favore del colono, lo stesso può richiedere la conversione del contratto di colonìa in contratto di affitto ».

MICELI. È stata discussa la possibilità di conversione del contratto di mezzadria in contratto di affittanza nelle zone particolarmente povere; ed il principio è stato rigettato.

Ora non si tratta di riproporre lo stesso principio, ma di sistemare formalmente quello che sostanzialmente esiste.

Nessuno può negare che un contratto di colonìa o di mezzadria impropria, nel quale il concedente non partecipa affatto alle spese di coltivazione e mette semplicemente il nudo terreno, con diritto alla quota del 20 per cento dei prodotti, abbia perduto tutti i caratteri di mezzadria, anche impropria, e sia diventato, di fatto, un contratto di affitto, nel quale, invece di un canone in quantità fissa, di prodotti o di danaro, viene corrisposta una quota di prodotti.

Una simile forma di contratto di affitto è prevista anche dal Codice civile.

Nel caso di quote, rispettivamente, del 20 e dell'80 per cento, non ci sarebbe da discutere, perché l'affitto esiste di fatto.

Io, seguendo una certa logica, ho portato nella mia proposta la quota del colono dall'80 al 65 per cento, perché, in uno degli articoli che abbiamo approvati sulla colonìa parziaria, abbiamo ammesso che, quando il concedente partecipi alle spese colturali in misura inferiore alla metà, il colono può rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti nella misura indicata alla lettera *a*) di quell'articolo. Quindi, nel caso che il colono partecipi alle spese per il 60 per cento, egli ha diritto di rimborsare al proprietario il 40 per cento, in modo da arrivare al caso tipico, nel quale il concedente non partecipa alle spese, ma queste sono sostenute integralmente dal colono o mezzadro. È il caso dell'affittanza col canone quotativo.

La mia proposta è conseguenziale: quando il colono partecipa alle spese in misura superiore alla metà, egli ha diritto di rimborsare al concedente la sua quota di spese e divenire conduttore del nudo terreno, quindi affittuario.

La mia proposta tende a sistemare formalmente quello che nel contenuto dell'articolo 27 è già in atto, anche in riferimento alla norma del vigente Codice.

Pertanto, non vi dovrebbe essere nessuna difficoltà ad approvare la mia proposta.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Sono propenso ad accettare il primo emendamento Miceli, per quanto si riferisce all'articolo 10-II: una volta avvenuta la divisione dei prodotti, non vedo perché si debba stabilire nella mezzadria impropria cosa diversa da quella stabilita per la mezzadria classica.

Non mi sembra accettabile la parte che si riferisce all'articolo 24, riguardo alla sorte del contratto in caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto.

Per la mezzadria classica abbiamo stabilito che, in caso di morte del mezzadro, valga quanto è già disposto dal Codice, il quale regolamenta questa ipotesi all'articolo 2158. Questo articolo dispone che, in caso di morte del colono, vale per la colonìa parziaria la stessa norma che vale per la mezzadria classica.

Pertanto, è coerente il nostro atteggiamento: cioè, lasciare in vigore la norma del Codice, sia per la mezzadria classica che per la mezzadria impropria.

Non posso, perciò, accettare nel primo emendamento Miceli il richiamo all'articolo 24.

L'articolo successivo proposto dall'onorevole Miceli ribadisce il concetto contenuto nel richiamo all'articolo 24. Anche a questo articolo mi dichiaro contrario.

Per quanto poi si riferisce alla possibilità di convertire il contratto di mezzadria in contratto di affitto quando il colono abbia una quota di riparto superiore al 65 per cento, io debbo respingere la possibilità di tale convenzione, in quanto che, quando si discusse di ciò in Aula, l'Assemblea non ritenne accettabile questo passaggio, perché ritenne che fosse lesivo, ed in modo molto grave, della libertà di stipulazione del contratto.

Con ciò naturalmente non voglio dire che ci sia preclusione, ma solo che io non ritengo di accoglierlo, pur riconoscendo che quando si pervenga a queste forme del 65 per cento, quand'anche la norma non lo imponga, è abbastanza facile per tutte e due le parti di pervenire ad un accordo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La morte del mezzadro ed anche del colono parziario è regolata dal Codice civile in maniera, mi pare, analoga a quella che fanno gli emendamenti Miceli; perché dunque ripetersi?

PRESIDENTE. Ma l'articolo 7 che abbiamo già approvato in Aula parla di rappresentanza della famiglia e prevede che in caso di morte, qualora la famiglia designi la persona da essa ritenuta idonea, deve notificarlo al concedente.

MICELI. Possiamo allora richiamarci all'articolo 7.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il caso è un po' diverso, ma se siamo d'accordo di applicare l'articolo 7, io non ho nulla da eccepire, in quanto sia applicabile.

Così i primi due emendamenti sono chiariti ed implicitamente accolti. Per quanto riguarda poi la trasformazione della colonìa parziaria o della compartecipazione in affitto, io mi richiamo alla precedente decisione della Camera che è stata di avviso contrario a quello del Ministro; ma ad ogni modo, non avendo essa ritenuto di giungere a questa soluzione per la mezzadria propria, si deve per coerenza ritenere che lo stesso valga per tutte le forme della mezzadria impropria.

MICELI. Io mantengo semplicemente il richiamo agli articoli 10-II e 7, giacché ritengo che già nella mezzadria impropria vi siano le condizioni dell'affitto. Ciò per me è pacifico.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il seguente articolo aggiuntivo dell'onorevole Miceli, salvo coordinamento:

« Sono applicabili ai contratti considerati nel presente titolo gli articoli 7 e 10-II della presente legge.

(*È approvato*).

MICELI. Non insisto sull'ultimo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo al Titolo V (*Dei contratti agrari a miglioria*):

ART. 32-II.

(*Durata*).

« I contratti di affitto a miglioria e di colonìa a miglioria, nei quali il concessionario si obbliga a provvedere agli impianti di colture arboree o arbustive sull'intero fondo, hanno una durata minima di 25 anni.

Alla scadenza, in mancanza di disdetto per giusta causa, prevista dalla presente legge, il contratto si rinnova in conformità delle regole stabilite per il tipo corrispondente ».

È stato proposto il seguente articolo sostitutivo dagli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone:

« I contratti miglioratarî di affittanza e miglioria comunque denominati e gli altri dove il diretto coltivatore abbia eseguito sostanziali e dirette migliorie sono di diritto, su richiesta del diretto coltivatore, costituiti in contratto di enfiteusi.

« Ai contratti miglioratarî sono applicabili gli articoli 18-VII, 31, 31-*bis* e 32 ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgerlo.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Noi ricordiamo bene le obiezioni che i colleghi della maggioranza hanno già opposto a questa nostra proposta nell'Aula. Essi affermano che quanto concerne i miglioramenti di contratti agrari e il loro passaggio in contratti di enfiteusi, attenga al diritto reale sulla terra; dal che essi deducono che ciò andrebbe trattato in sede di riforma fondiaria.

Io sostengo invece che, pur trattandosi ora di riforma agraria, nulla vieterebbe che, riconosciuta la giustezza e la fondatezza di tale istanza, la si accogliesse già in questa sede. Noi oggi ci troviamo di fronte a contratti agrari a miglioria, i cui concessionari hanno ricevuto la terra in condizioni tali che da parte loro è stata necessaria un'opera di trasformazione completa, radicale.

Io penso inoltre che noi non dovremmo mai, per ragioni di sistematica, per ragioni formali, esitare di fronte ad una questione di giustizia come questa. Quanto all'ultimo comma, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Il seguente emendamento dell'onorevole Resta decade per assenza del proponente:

« *Sopprimere l'intero titolo.*

« *Subordinatamente, qualora il titolo V fosse mantenuto, al primo comma dell'articolo 32-II sopprimere le parole*: o arbustive ».

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'articolo sostitutivo dell'onorevole Grifone, ad eccezione dell'ultimo comma ritirato, debbo rilevare che esso propone la trasformazione dei contratti miglioratari di affittanza e colonìa, comunque denominati, e gli altri ove il diretto coltivatore abbia eseguito sostanziali e permanenti migliorie, in enfiteusi; di conseguenza, si pone anche una questione di indole generale, che d'altronde, è stata già trattata in Aula. Io ritengo che la proposta dell'onorevole Grifone non possa essere accolta, sia perché con essa si viene a porre un diritto reale sul fondo, sia perché si andrebbe anche oltre le previsioni della Costituzione, che pur ponendo dei vincoli, tuttavia garantisce sempre il godimento della proprietà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'onorevole Grifone.

(*Non è approvato*).

FERRARIS. La durata dei contratti di affitto a miglioria e di colonìa a miglioria, prevista dall'articolo 32-II appare un po' eccessiva quando si tengano presenti particolari colture come i pescheti e pereti, i quali hanno un ciclo di 13 e di 14 anni. Io sono perplesso di fronte a questa durata, e proporrei di ridurre questi 25 anni a 13 o a 15...

SAMPIETRO GIOVANNI. Non mi sembra molto fondata l'eccezione sollevata dall'onorevole Ferraris, in quanto quei 13-15 anni relativi al ciclo dei pescheti o pereti, non sono anni di pieno sfruttamento.

FERRARIS. Per quanto riguarda la mia zona, nella quale vi sono 1600 ettari di pescheto, l'inconveniente che io ho fatto presente ai colleghi si verifica.

PRESIDENTE. L'onorevole Calasso ha presentato un emendamento del seguente tenore:

« *Al secondo comma, sostituire alle parole*: in conformità delle regole stabilite per il tipo corrispondente, *le parole*: 9 anni ».

CALASSO. A mio parere l'osservazione dell'onorevole Ferraris, per cui la durata di questi contratti dovrebbe essere diminuita non ha giustificazioni, perché allo scadere del ciclo produttivo dei pescheti e dei pereti, il contadino può benissimo rimanere ancora sul terreno, e sostituire a quelle colture altre colture, senza dire che vi sono pescheti e pereti che durano molto più di 15 anni, e possono essere benissimo rinnovati...

FERRARIS. Non può avvenire una seconda volta!

CALASSO. L'emendamento presentato ha lo scopo di impedire che il proprietario eluda la norma di legge.

PRESIDENTE. Mentre nel disegno di legge si parla di contratto di affitto o di colonìa a miglioria, nel quale il concessionario si obbliga a procedere all'impianto di colture arboree o arbustive sull'intero fondo — e quindi tutte queste norme si applicano soltanto quando gli impianti a miglioria siano riferiti all'intero fondo — l'onorevole Calasso propone che analoga disciplina si stabilisca anche quando queste colture abbiano importanza preminente in relazione alla produttività dell'intero fondo. Si potrebbe adottare questa formulazioe: « sull'intero fondo o su parte preminente di esso in relazione alla produttività del terreno ».

CALASSO. Sostanzialmente, sarebbe lo stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Calasso poi propone altra aggiunta: noi diciamo che i contratti hanno questa disciplina, quando il concessionario si obbliga contrattualmente a procedere al nuovo impianto; invece l'onorevole Calasso vuole prevedere la ipotesi, e la vuole parificare, che il concessionario, senza obbligo contrattuale, abbia proceduto di fatto ai nuovi impianti senza opposizione del concedente.

CALASSO. Questa ultima proposta ritengo sia di secondaria importanza, perché se stabiliamo il principio che il fondo deve essere trasformato ed impiantato nella parte preminente, è evidente che, se il concessionario ha già fatto l'impianto, la cosa sarà ugualmente regolata con questa disciplina.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferraris ha fatto l'ipotesi dei pescheti e dei pereti. Noi regoliamo questi contratti, nei quali il colono o l'affittuario si obbliga a fare nuovi impianti — di pescheti o di pereti — sull'intero fondo o su una parte prevalente di esso.

FERRARIS. Nella nostra regione si fanno sull'intero fondo: si tratta di piccoli appezzamenti, che i proprietari concedono a condizione che siano impiantati pescheti o pereti; e la durata del contratto è di 12 anni.

SAMPIETRO GIOVANNI. I frutteti, in genere durano di più di 12-14 anni. Noi dovremmo compilare una tabella, magari in un secondo tempo, nella quale stabilire la durata di ogni coltura.

Questa forma di contratto a miglioria è quella che serve a sfruttare di più il lavoratore; bisogna dare una garanzia al lavoratore concessionario.

MARENGHI. Anche in sede referente abbiamo detto che si dovrebbe stabilire per ogni zona e per ogni specie di coltura la durata minima; ma abbiamo concluso che questo non era possibile. Adesso l'onorevole Ferraris vorrebbe, per certe colture, ridurre il minimo da 25 a 12 anni.

Io propongo una formulazione di questo genere:

« Questi contratti hanno durata non inferiore a quella necessaria per la completa utilizzazione dell'impianto e comunque non superiore ai 30 anni. Tale durata è determinata per le singole zone dalle commissioni provinciali ».

CALASSO. Ci impelaghiamo nella burocrazia!

PRESIDENTE. Vorrei riassumere la questione, perché è argomento molto delicato ed assai complesso: noi con una norma di carattere generale andiamo a prevedere ipotesi molto diverse.

L'onorevole Ferraris ci dice che i pescheti hanno una certa durata di completa utilizzazione e che i contratti stipulati nella sua zona durano 12-14 anni.

Nella formula introdotta nel disegno di legge si parla di una durata minima di 25 anni. E si fa osservare che ci sono coltivazioni, le quali normalmente arrivano a 25-30 anni.

Ora, penso che, disciplinando questa materia, noi non dobbiamo porre vincoli tali, da impedire la stipulazione di nuovi contratti in questo campo.

Ritengo necessario esaminare più a fondo la questione prima di prendere una determinazione.

Rinvio pertanto la discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 23,25.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI